

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE "INSIEME FRATELLI
INDIOS E.T.S. - O.D.V."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti zero.

(29 dicembre 2023 ore 19:00)

In Perugia, via Canali n.14.

Avanti a me Dottoressa **Giulia Pettinacci**, Notaio in Assisi ed iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia.

E' presente:

- Padre **CHISTOLINI CARLO**, nato a Roma il 6 aprile 1971, domiciliato per la carica in Perugia, via Canali n.14, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto dell'Associazione:

"Insieme Fratelli Indios - E.T.S. - O.D.V.", con sede in Perugia, via Canali n.14, codice fiscale n.94012890540, con durata a tempo indeterminato, nella sua qualità di Presidente della medesima, con tutti i poteri come spettantigli in virtù dello Statuto.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa, con il presente atto mi richiede di ricevere in forma pubblica il verbale di assemblea degli associati della suddetta Associazione, riuniti in sede straordinaria e in seconda convocazione (essendo la prima convocazione prevista per il giorno 29 dicembre 2023 alle ore 8:00 andata deserta) in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sull'argomento di cui in appresso.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ricevo il presente verbale, con il quale do atto di quanto segue:

- a norma dell'art. 9 dell'attuale Statuto assume la presidenza dell'assemblea il signor Chistolini Carlo, il quale accerta e constata quanto segue:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata giusta comunicazione inviata per e-mail nei termini stabiliti dall'art.9 del vigente statuto;

- che sono presenti, in proprio e per deleghe conservate agli atti dell'associazione i seguenti associati nelle persone dei signori:

* esso stesso, Sig. Chistolini Carlo;

Pedini Rita, Pedini Lorena per delega a Schirato Maria Paola, Bartolucci Umberto, Briotti Marco per delega a Mancinelli Nicola, Brizi Massimo, Cuccarini Isolina per delega a Orazi Giulia, Cutini Mario, Fagioli Elda per delega a Cutini Mario, Ginocchietti Micaela per delega a Pedini Rita, Mancinelli Nicola, Mannucci Caterina, Mantovani Eugenio, Mariotti Luciana, Marsilio Luigi, Mollica Nadia per delega a Mariotti Luciana, Moroni Francesca (Volpi), Murino Gaetano, Orazi Giulia, Pausini Francesco, Rinaldini Francesco per delega a Silvestri Rita, Rocchetti Silvia, Schirato Maria Paola, Serani Ro-

Registrato

a Perugia

il **26 gennaio 2024**

n. **2208**

Serie **1T**

pagati € **0,00**

mena, Silvestri Rita;

- risultano assenti per validi e giustificati motivi i signori:

- Padre Goncalves Ferreira Carlos Acacio;

- Padre D'Britto Leon;

- che si è accertato dell'identità e della legittimazione all'intervento in assemblea dei presenti, tutti risultanti regolarmente iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, in ossequio all'art.9 del vigente statuto;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

* esso stesso, Presidente;

* Umberto Bartolucci;

* Gaetano Murino;

* Silvia Roccetti;

* Eugenio Mantovani;

- che non risulta essere in carica il Collegio dei Revisori dei Conti;

il tutto come risulta dal foglio presenze che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che, pertanto, l'assemblea è da intendersi regolarmente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione e del seguente tenore:

ORDINE DEL GIORNO

"1) Adeguamento dello Statuto dell'Associazione al fine dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione della medesima associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). e precisamente:

- introduzione di un quorum assembleare costitutivo rafforzato in caso di delibere inerenti modifiche statutarie o in caso di scioglimento dell'Associazione;

- Rimozione della previsione secondo cui sono membri di diritto del Consiglio Direttivo gli associati fondatori;

- Introduzione della previsione della necessaria iscrizione dei membri del Collegio dei Revisori nell'apposito Registro dei revisori legali, sia in caso di nomina obbligatoria che in caso di nomina facoltativa;

- Eventuale previsione e tenuta del libro dei volontari;

- Rimozione dell'inciso previsto dall'art. 5 del vigente statuto che prevede la possibilità di partecipazione quali associati di persone giuridiche;

2) Delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente, prendendo la parola, passa a trattare l'unico argomento posto all'ordine del giorno e propone all'assemblea di modificare lo statuto vigente dell'Associazione al fine dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 47 del

D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'art. 8 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106; ciò costituisce un requisito fondamentale per l'Associazione onde continuare a svolgere la propria attività.

Pertanto lo stesso illustra che a tal fine sarebbe opportuno introdurre i seguenti aggiornamenti statutari e precisamente:

- all'art.5 inserire che l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono per il tramite dell'associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli Associati. Sono vietati i rimborsi forfettari;

- allo stesso art. 5 prevedere che possono far parte dell'associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato facenti parte dell'associazione;

- all'art.9 precisare che l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza in prima convocazione della maggioranza degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria invece è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria, sono valide quando approvate dalla maggioranza degli associati presenti e rappresentati.

Le delibere volte a modificare lo statuto richiederanno per la loro validità il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati;

- allo stesso articolo 9 prevedere la possibilità che le assemblee possano svolgersi anche in video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti;

- all' articolo 10 eliminare l'inciso secondo il quale i soci

fondatori sono di diritto membri del Consiglio Direttivo;

- all'articolo 12 prevedere che se l'organo di controllo esercita anche la funzione di revisore dei conti, sia in caso di nomina obbligatoria che in caso di nomina volontaria da parte dell'assemblea, tale organo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- pertanto, allo stesso articolo 12, eliminare la dicitura secondo la quale i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, in caso di nomina volontaria, possano essere scelti anche tra i non associati, purchè abbiano adeguata esperienza in campo amministrativo contabile;
- all'art. 13 prevedere tra i libri che l'Associazione deve tenere anche il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- all'art. 16 prevedere che l'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ETS -ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Il Presidente passa quindi a leggere il nuovo statuto dell'associazione contenente le modifiche proposte.

L'assemblea, dopo animata discussione, ritenendosi sufficientemente informata, all'unanimità dei voti degli associati presenti espressi per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

- 1) di approvare tutte le modifiche e le integrazioni dello statuto secondo le modalità prospettate dal Presidente;
- 2) di adottare ed approvare pertanto il nuovo statuto che, composto di n.20 (venti) articoli, nel nuovo testo firmato dal comparente insieme a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Presidente dell'assemblea per l'adempimento di tutte le formalità e pratiche necessarie per la legale validità della presente deliberazione, con facoltà di apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle competenti autorità.

Omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa datami dal comparente.

Non essendovi altro da trattare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta essendo le ore diciannove e minuti trentacinque (19:35).

Le spese del presente atto e conseguenti restano a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell' art. 82, 3° e 5° comma, del D.Lgs. 117/2017.

Il comparente dichiara di aver ricevuto dal Notaio rogante le informazioni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successivamente

integrato con Regolamento U.E. n.679/2016, e consente ed autorizza il trattamento dei dati personali, la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le esigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi.

Richiesto di quanto sopra io Notaio ricevo il presente atto, da me letto al comparente, il quale lo approva, riconoscendolo conforme alla sua volontà.

Atto in parte scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in minima parte di mio pugno su tre fogli per dieci pagine e sottoscritto alle ore diciannove e minuti cinquanta (19:50)

Firmato:

CARLO CHISTOLINI

GIULIA PETTINACCI

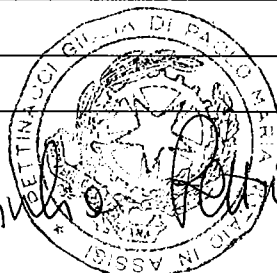
DELEGHE ASSEMBLEA MODIFICHE STATUTO DEL 29 DICEMBRE 2023

N. SOCIO	NOME	DELEGA IL/LA SIG./SIG.RA	al
1	BARTOLUCCI UMBERTO	PRESENTE	
22	BRIOTTI MARCO	NICOLA MANCINELLI	A
11	BRIZI MASSIMO	PRESENTE	
5	CITANNA MATILDE (MORANI)	NON IN REGOLA	Allegato
25	CUCCARINI ISOLINA	ORAZI GIULIA	
28	CUTINI MARIO	PRESENTE	
24	FAGIOLI ELDA	MARIO CUTINI	
23	GINOCCHIETTI MICAELA	RITA PEDINI	
12	GIOVAGNONI LAURA	NON IN REGOLA	
20	MANCINELLI NICOLA	PRESENTE	
10	MANNUCCI CATERINA	PRESENTE	
21	MANTOVANI EUGENIO	PRESENTE	
16	MARIOTTI LUCIANA	PRESENTE	
19	MARSILIO LUIGI	PRESENTE	
30	MOLLICA NADIA	LUCIANA MARIOTTI	
13	MORANI MARIA CARMELA	NON IN REGOLA	
8	MORONI FRANCESCA (VOLPI)	PRESENTE	
7	MURINO GAETANO	PRESENTE	
26	ORAZI GIULIA	PRESENTE	
17	P. CARLOS A. GONCALVES FERREIRA	ASSENTE	
31	P. CARLO MARIA CHISTOLINI	PRESENTE	
29	P. LEON DBRITTO	ASSENTE	
15	PAUSINI FRANCESCO	PRESENTE	
2	PEDINI LORENA	MARIA PAOLA SCHIRATO	
3	PEDINI RITA	PRESENTE	
14	RINALDINI FRANCESCO	RITA SILVESTRI	
4	ROCCETTI SILVIA	PRESENTE	
18	SCHIRATO MARIA PAOLA	PRESENTE	
27	SERANI ROMENA	PRESENTE	
6	SILVESTRI RITA	PRESENTE	

N. 4173/2607 di repertorio

Carlo Chistolini

Giulio Mancinelli



Allegato B al N.4173/2607 di repertorio

STATUTO

Denominazione

1)E' costituita, su iniziativa di Padre Valerio di Carlo ed Umberto Bartolucci, l'Associazione denominata "INSIEME FRATELLI INDIOS E.T.S. - O.D.V."

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno gli enti del "Terzo Settore". Sino all'istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 460/1997, l'Associazione sarà iscritta al Registro unico delle ONLUS ai sensi del dettato della Legge 460/97 e manterrà nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione , in ogni comunicazione e manifestazione esterna. Successivamente all'istituzione e all'iscrizione nel suddetto registro Unico, nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato, l'Associazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore - organizzazioni di volontariato" o l'acronimo "E.T.S."

	- O.D.V.".	
	2)L'Associazione ha sede legale in Perugia, via Canali n. 14	
	e potrà istituire sedi amministrative ed uffici sia in Italia	
	che all'estero. La variazione della sede legale deliberata	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale	
	modifica del presente Statuto.	
	Finalità, scopo e attività	
	3)L'Associazione è nata su ispirazione di Umberto Bartolucci	
	che in data 6 gennaio 1984, dopo aver partecipato alla Santa	
	Messa nella chiesa "Oasi di Sant'Antonio da Padova" ha	
	espresso, in armonia e collaborazione con il sacerdote Padre	
	Valerio di Carlo, che in quell'occasione celebrava la litur-	
	gia, il desiderio e la volontà di porre in essere delle ini-	
	ziative al fine di aiutare le popolazioni dell'Amazzonia e i	
	Missionari che ivi operavano.	
	Scopo prioritario dell'Associazione è, pertanto, quello di	
	perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale operando nel settore della beneficenza ,	
	attraverso il sostegno a distanza, la cessioni gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, o	
	erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
	svantaggiate o di attività di interesse generale a norma	
	dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio	
	2017.	
	L'attività di cui al paragrafo precedente sarà svolta, anche	
	- 2 -	

	in collaborazione con altre organizzazioni missionarie reli-	
	giose e/o laiche già operanti ed aventi finalità similari, e	
	sarà diretta prevalentemente in favore delle popolazioni del	
	terzo mondo con particolare riferimento alle popolazioni indi-	
	gene dell'Amazzonia.	
	Per l'espletamento delle attività di interesse generale sopra	
	indicate l'associazione potrà ricevere soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codi-	
	ce del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumen-	
	tali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate,	
	secondo i criteri e nei limiti di legge. L'individuazione del-	
	le attività diverse e/o secondarie sarà determinato di volta	
	in volta dal parte del Consiglio Direttivo.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice	
	del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso	
	la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di na-	
	tura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie atti-	
	vità di interesse generale e nel rispetto dei principi di ve-	
	rità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e con il pubblico.	
	Le attività vengono svolte avvalendosi, in via prevalente,	
	delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri	
	associati che sono assicurati contro gli infortuni e le malat-	
	tie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,	

	nonché per la responsabilità civile verso terzi così come pre-	
	visto dall'articolo 18 del D.Lgs. 117 /2017.	
	L'attività degli associati volontari deve essere svolta in mo-	
	do personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nean-	
	che indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non	
	può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Agli associati volontari possono essere rimborsate dall'asso-	
	ciazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documen-	
	tate per l'attività prestata, entro limiti massimi e allecon-	
	dizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministra-	
	zione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo for-	
	fettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rim-	
	borsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è	
	incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subor-	
	dinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retri-	
	buito con l'associazione.	
	Durata	
	4) La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la	
	partecipazione alla vita associativa non potrà essere tempora-	
	nea.	
	Volontari - Associati	
	5) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività	
	prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri as-	
	sociati per il perseguimento dei fini istituzionali.	
	- 4 -	

	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
	per il tramite dell'associazione , attività a favore della co-	
	munità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute	
	e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e	
	alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regola-	
	mento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati.	
	Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.	
	Potranno essere associate tutte le persone di provata moralità	
	e disponibili ad un impegno sociale, umanitario e di coopera-	
	zione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rap-	
	porto associativo e delle modalità associative ed a tutti	
	spetta l'elettorato attivo e passivo.	
	Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere per-	
	manente, e può venir meno solo nei casi previsti dal succes-	
	sivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino	
	tale principio, introducendo criteri di ammissione strumental-	
	mente limitativi di diritti o a termine.	
	I nominativi dei soci sono annotati nel libro degli associati	
	dell'Associazione.	
	Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire	
	con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le	

	modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina	
	degli organi direttivi dell'Associazione.	
	Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisi-	
	che, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lu-	
	cro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cin-	
	quanta per cento del numero delle Organizzazioni di volonta-	
	riato.	
	Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al	
	Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con	
	l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:	
	a) indicare nome e cognome, o la denominazione per gli en-	
	ti senza scopo di lucro , luogo e data di nascita, luogo di	
	residenza, codice fiscale;	
	b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al pre-	
	sente Statuto, ai regolamenti (ove presenti) ed alle delibera-	
	zioni degli organi sociali.	
	E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera-	
	re, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio diret-	
	tivo comunica l'ammissione o la non ammissione agli interessa-	
	ti e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli as-	
	sociati dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabili-	
	ta dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile. Av-	
	verso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sem-	
	pre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è	
	ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assem-	
	- 6 -	

	blea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento	
	della relativa comunicazione. L'assemblea, se non appositamen-	
	te convocata si pronuncerà in occasione della successiva con-	
	vocazione.	
	Il domicilio degli associati per tutti i rapporti tra loro e	
	con l'Associazione o con i suoi organi in dipendenza della	
	partecipazione alla stessa, è quello da ciascuno indicato al	
	momento dell'iscrizione e varrà fin quando perverrà alla se-	
	greteria dell'Associazione comunicazione scritta dell'eventua-	
	le sua variazione.	
	La posizione di Associato non può essere trasferita ad alcun	
	titolo.	
	6) L'associato decade da tale qualifica, con conseguente can-	
	cellazione dal libro degli iscritti all'Associazione, per pro-	
	prie dimissioni o decesso, nell'ipotesi in cui risultasse non	
	in regola, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, per	
	il pagamento della quota di ammissione o di quella annuale.	
	L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può inoltre	
	pronunciare l'esclusione di un associato:	
	- qualora la sua attività o specifico comportamento risultino	
	incompatibili con gli interessi dell'Associazione o rechino	
	nocumento al buon nome e dignità dell'Associazione stessa o	
	dei suoi organi o loro singoli membri o di altri associati;	
	- quando ripetutamente convocato sia per partecipare a riunio-	
	ni organizzative sia per presenziare a quelle istituzionali,	
	- 7 -	

	di fatto non abbia più preso parte alle attività dell'Associazione da almeno 2 (due) anni.	
	Diritti e doveri degli Associati	
	7) Gli Associati partecipano all'attività dell'Associazione per il perseguimento delle finalità prevista dallo Statuto.	
	L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per gli Associati di osservare lo Statuto e le delibere degli organi statutari. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	Per qualunque causa cessi il rapporto associativo, l'associato o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo non hanno diritto di ripetere dall'Associazione le quote associative o le contribuzioni a questa versate.	
	Organi dell'Associazione	
	8) Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea degli Associati;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;	
	- il Collegio dei revisori dei conti e l'Organo di Controllo, se istituiti dall'assemblea o se obbligatori ai sensi di legge.	
	L'Assemblea ordinaria potrà altresì nominare un Presidente onorario tra le persone significativamente per lo sviluppo delle attività o tra coloro che si sono particolarmente distinti con la propria opera nell'attività dell'associazione.	
	- 8 -	

	Tutte le cariche sociali e gli incarichi attribuiti ad asso-	
	ciati sono gratuiti, salvo il rimborso loro dovuto per spese	
	sostenute nell'espletamento del proprio incarico secondo quan-	
	to stabilito dal precedente articolo.	
	Assemblea degli associati	
	9)L'Assemblea generale degli associati è l'Organo Sovrano	
	dell'associazione. In questa sede vengono determinati gli	
	orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le de-	
	cisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti	
	gli organi sociali.	
	Sono competenze inderogabili dell'assemblea:	
	- la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;	
	- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, del soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	- l'approvazione del bilancio;	
	- la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità	
	nei confronti degli stessi;	
	- la deliberazione sulle modifiche dello statuto; - l'approva-	
	zione di eventuali regolamenti dell'associazione;	
	- le deliberazioni in merito allo scioglimento, trasforma-	
	zione, fusione o scissione dell'associazione.	
	Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che	
	straordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento delle	
	quote annuali.	
	- 9 -	

	L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta	
	all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio	
	chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.	
	L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare	
	in ordine alle modificazioni statutarie o per la delibera di	
	scioglimento dell'Associazione.	
	Le Assemblee sono convocate, tanto in seduta ordinaria che	
	straordinaria:	
	a) per adempiere gli obblighi statutari;	
	b) per decisione del Consiglio Direttivo;	
	c) su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) degli associati	
	aventi diritto di voto e contenente l'elenco degli argomenti	
	da trattare.	
	La convocazione avviene mediante invio di comunicazione almeno	
	10(dieci) giorni prima della data prevista, contenente luogo,	
	data e ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine	
	del giorno o con esposizione all'albo dell'ufficio dell'Asso-	
	ciatione almeno un mese prima della convocazione.	
	La suddetta formalità non è necessaria se sono presenti tutti	
	gli aventi diritto a partecipare.	
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presen-	
	za,	
	- in prima convocazione se è presente la maggioranza degli	
	iscritti aventi diritto di voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli as-	
	- 10 -	

	sociati intervenuti o rappresentati.	
	L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita	
	- con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati	
	in prima convocazione;	
	- con la presenza della metà più uno degli associati in secon-	
	da convocazione.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio	
	Direttivo non votano.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che	
	straordinaria, sono valide quando vengono approvate dalla mag-	
	gioranza degli associati presenti o rappresentati.	
	Le delibere volte a modificare lo statuto richiederanno per la	
	loro validità il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) de-	
	gli associati.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole	
	di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	E' ammessa la partecipazione per delega scritta ad altro asso-	
	ciato, ogni associato non può avere più di una delega. Le de-	
	leghe devono essere consegnate al Presidente della seduta al	
	momento della costituzione della stessa. E' ammessa l'espres-	
	sione del voto per corrispondenza o in via elettronica, pur-	
	ché sia possibile verificare l'identità dell'associato che	
	partecipa e vota.	
	- 11 -	

	Le assemblee possono svolgersi anche in video-conferenza, con	
	gli intervenuti dislocati in più luoghi, video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei parteci-	
	panti.	
	In tal caso è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare ine-	
	quivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo rea-	
	le alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomen-	
	ti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presi-	
	dente.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da	
	un Presidente di Assemblea eletto per la circostanza dalla	
	medesima assemblea.	
	Di ogni Assemblea deve essere conservato il verbale redatto a	
	cura del Segretario dell'Associazione e controfirmato dal Pre-	
	sidente della seduta assembleare.	
	- 12 -	

Consiglio Direttivo

10) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, scelti dall'Assemblea ordinaria tra gli Associati.

Esso dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea. Gli amministratori eletti dovranno richiedere entro trenta giorni dalla notizia della nomina l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza.

Compete al Consiglio Direttivo l'amministrazione dell'Associazione; esso in particolare:

- predispone i programmi di attività in attuazione degli scopi propri dell'Associazione;

- predispone il rendiconto di ogni esercizio annuale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta;

- redige, qualora lo ritenga opportuno, un regolamento interno che disciplini ulteriormente il funzionamento e l'attività in genere dell'Associazione;

- predispone, per propria determinazione o su richiesta di al-

	meno il 25% (venticinque per cento) degli associati, eventua-	
	li modificazioni al presente statuto da sottoporre all'appro-	
	vazione dell'Assemblea;	
	- ammette gli aspiranti Associati:	
	- propone all'Assemblea di deliberare sull'eventuale esclusio-	
	ne dell'associato;	
	- delibera su eventuali assunzioni e contratti di lavoro auto-	
	nomo;	
	- delibera su qualsiasi argomento che per il presente statuto	
	non fosse riservato agli altri organi dell'Associazione oppure	
	che gli venisse proposto dal Presidente o dall'Assemblea.	
	Eventuali contratti conclusi dai membri del Consiglio Diretti-	
	vo che hanno la rappresentanza dell'associazione in conflitto	
	di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima	
	possono essere annullati su domanda degli associati soci	
	dell'associazione, se il conflitto era conosciuto o riconosci-	
	bile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio direttivo	
	con il voto determinante di un membro in conflitto di inte-	
	ressi con l'associazione, qualora le cagionino un danno patri-	
	moniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli	
	altri membri del direttivo. In ogni caso sono salvi i diritti	
	acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti	
	in esecuzione della decisione.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presi-	
	dente, per propria determinazione o su richiesta di almeno due	
	- 14 -	

	terzi dei suoi membri.	
	La convocazione potrà essere fatta, rispettando nei casi ordi-	
	nari, un preavviso di almeno otto giorni, mediante avviso in-	
	viato agli aventi diritto a partecipare alla seduta, alterna-	
	tivamente con raccomandata A/R, fax, telegramma o attraverso	
	messaggio di posta elettronica. Al fine di consentire la con-	
	vocazione attraverso un messaggio di posta elettronica, i mem-	
	bri del consiglio direttivo dovranno comunicare in sede di ac-	
	cettazione della carica il proprio indirizzo di posta elettro-	
	nica dove ricevere tali comunicazioni.	
	L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da	
	trattare, il giorno, luogo ed ora della riunione. In caso di	
	urgenza, la convocazione potrà essere fatta anche per telefo-	
	no, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica fatto	
	pervenire almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita	
	per la riunione. Questa dovrà tenersi preferibilmente nella	
	sede dell'Associazione oppure in altro luogo di volta in vol-	
	ta indicato nell'avviso di convocazione.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in	
	video-conferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale ed i principi di buona fede e di parità di tratta-	
	mento dei partecipanti. Si richiamano le indicazioni contenute	
	nel precedente art.9) relative allo svolgimento delle assem-	
	blee in video-conferenza.	

	Non occorre formale convocazione qualora alla riunione parte-	
	cipino tutti i membri componenti del Consiglio Direttivo pur-	
	ché nessuno dei presenti si dichiari insufficientemente infor-	
	mato sugli argomenti da trattare.	
	La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presiden-	
	te in carica o dal Vice Presidente. In loro assenza o impedi-	
	mento, la presidenza spetterà ad uno dei membri scelto, tra i	
	presenti, dai partecipanti alla riunione. Il presidente di	
	questa sceglie tra i presenti, in assenza o impedimento del	
	Segretario, il segretario della riunione. Delle deliberazioni	
	assunte dovrà essere redatto verbale in apposito libro a cura	
	del Presidente e del Segretario e da loro sottoscritto. Il	
	presidente della riunione dirige le discussioni sugli argomen-	
	ti da trattare e fissa le modalità della votazione. Il Consi-	
	glio Direttivo è validamente riunito allorché sia presente la	
	maggioranza dei suoi membri ed assume le proprie deliberazioni	
	a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti	
	la proposta si intende respinta. Non sono ammesse deleghe per	
	la partecipazione alla riunione. Qualora durante un esercizio	
	e per qualsiasi causa venissero a cessare dalla carica uno o	
	più membri del Consiglio Direttivo, quelli superstiti:	
	- se risultassero la maggioranza dei suoi componenti, dovranno	
	senza indugio cooptare, scegliendoli tra gli associati, i mem-	
	bri sostitutivi;	
	- se risultassero la minoranza dei suoi componenti , dovranno	

	convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda alla no-	
	mina dei sostituti.	
	In entrambe le ipotesi la nomina dei sostituti varrà fino alla	
	normale scadenza del Consiglio in carica.	
	Ciascun membro, se dimissionario, rimarrà comunque in carica	
	fino alla cooptazione o alla elezione del sostituto. Il Consi-	
	glio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte all'anno e	
	comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o	
	gliene faccia richiesta uno dei Consiglieri. Il Consiglio può	
	costituire comitati di lavoro per studiare, gestire, supervi-	
	sionare particolari progetti ed iniziative.	
	Ciascun comitato sarà presieduto da un coordinatore scelto fra	
	i membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo può nominare un	
	Direttore o designare un responsabile per l'esecuzione delle	
	delibere e coordinare le attività dell'Associazione nel ri-	
	spetto delle linee di indicazione approvate dal Consiglio.	
	Il Direttore è invitato a partecipare alle riunioni del Con-	
	siglio Direttivo.	
	Presidente dell'Associazione	
	11) Al Presidente dell'Associazione, che corrisponde alla	
	figura del Presidente del Consiglio Direttivo, compete la le-	
	gale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.	
	Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende	
	alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.	
	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono as-	

	sunte dal Vice Presidente.	
	Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle di-	
	rettive emanate dall 'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al	
	quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività com-	
	piuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi	
	eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche	
	compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso	
	deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la	
	ratifica del suo operato.	
	Il Presidente cura l' esecuzione delle deliberazioni dell'As-	
	semblea e del Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamen-	
	to amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza	
	dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove	
	se ne presenti la necessità.	
	Revisione legale dei conti e organo di controllo	
	12) Qualora l'associazione superi per due esercizi consecu-	
	tivi anche uno dei limiti previsti dall'articolo 30 del	
	D.Lgs. 117/2017 deve nominare un organo di controllo. I com-	
	ponenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.	
	2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie	
	di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.	
	Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono es-	
	sere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di con-	
	trollo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche	
	- 18 -	

	con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.	
	231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'asset-	
	to organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concre-	
	to funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, la revisione	
	legale dei conti, in caso di superamento dei limiti di cui al	
	comma 1, art. 31 o se facoltativamente tale funzione sia at-	
	tribuita dall'assemblea degli associati. Quando l'Organo di	
	controllo esercita anche la funzione di revisore legale dei	
	conti è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilan-	
	cio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del mo-	
	nitoraggio svolto dai sindaci.	
	Salvo quanto previsto dal paragrafo precedente in materia di	
	organo di controllo qualora l'associazione superi per due	
	esercizi consecutivi almeno due dei limiti indicati all'arti-	
	colo 31 del D.Lgs. 117/2017 dovrà nominare un revisore legale	
	dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'ap-	
	posito registro.	
	Al di fuori dei casi di legge sopra indicati l'associazione	
	potrà comunque, nell'ambito della propria autonomia organiz-	
	zativa e nell 'ottica di massima trasparenza nominare un Col-	
	legio dei Revisori dei Conti interno composto da tre membri e	

	due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decaden-	
	za dall'incarico di un membro effettivo.	
	L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi	
	altra carica sociale.	
	Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio	
	controlla l'andamento amministrativo e la regolare tenuta	
	della contabilità, predisponendo la relazione sulla conduzio-	
	ne finanziaria al bilancio, da presentare al Comitato Diretti-	
	vo e all'Assemblea annuale degli associati per l'approvazione.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni	
	e comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinno-	
	vo delle cariche sociali. Al termine del mandato i componenti	
	del Collegio possono essere riconfermati.	
	Risorse finanziarie, scritture contabili e bilancio	
	13) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	a) quote sociali versate dagli associati;	
	b) contributi finanziari di Ministeri, Regioni, Province,	
	Comuni o di altri Enti pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti;	
	d) dalle rendite finanziarie e dai beni acquistati con	
	detti mezzi;	
	e) da somme derivanti da attività di raccolta fondi nonché	
	dalle attività secondarie di cui agli ultimi commi dell'arti-	
	colo 3 del presente statuto e secondo quanto previsto dagli	
	articoli 6 e 7 del D.Lgs 117/2017;	
	- 20 -	

	f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga	
	all'Associazione.	
	Il patrimonio è unico ed indivisibile e pertanto gli Associati	
	non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria	
	quota.	
	L'esercizio sociale decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo e	
	secondo le modalità previste dall'articolo 13 del Decreto Le-	
	gislativo 117/2017 il bilancio consuntivo dell'anno preceden-	
	te il quale verrà sottoposto all'approvazione del Collegio dei	
	Revisori dei Conti o all'organismo di revisione contabile se	
	nominati e, successivamente, dell'Assemblea. Nel bilancio de-	
	vono figurare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, non-	
	ché la documentazione del carattere secondario e strumentale	
	delle attività secondarie. Il Bilancio dovrà essere depositato	
	annualmente successivamente alla sua approvazione da parte	
	dell'assemblea presso il registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore. In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo	
	14 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione provvederà eventualmen-	
	te alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale e agli	
	obblighi pubblicitari di cui al secondo comma del medesimo	
	articolo.	
	Il bilancio deve essere portato a conoscenza del Collegio dei	
	Revisori dei Conti o all'organismo di revisione contabile, se	
	- 21 -	

	nominati, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione	
	all'Assemblea, conformemente a quanto stabilito dal Codice Ci-	
	vile e dalle disposizioni vigenti in materia.	
	Il patrimonio dell'associazione è utilizzato esclusivamente	
	per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche	
	indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve co-	
	munque denominate.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili :	
	a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di	
	compensi individuali non proporzionati all'attività svolta,	
	alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o co-	
	munque superiori a quelli previsti in enti che operano nei	
	medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi	
	di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legi-	
	slativo 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze atti-	
	nenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale	
	di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);	
	c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, sen-	
	za valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	- 22 -	

	normale;	
	d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati	
	o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammini-	
	strativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo ope-	
	rino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che	
	effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione,	
	ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro	
	il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente	
	o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in	
	ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o presta-	
	zioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 5 del Dlg. 117/2017;	
	e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e da-	
	gli intermediari finanziari autorizzati , di interessi passi-	
	vi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di	
	quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto li-	
	mite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro	
	e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze.	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Diretti-	
	vo;	
	- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo	
	occasionale , tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	

	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Di-	
	rettivo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	controllo, tenuto a cura dello stesso organo.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri as-	
	sociativi facendone richiesta al Presidente dell'Associazione	
	con un preavviso di almeno 30 giorni.	
	Segretario	
	14) Il segretario ha l'incarico di redigere i verbali delle	
	adunanze e deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Diret-	
	tivo e dell'Organo di Controllo.	
	Lo stesso ha il compito di tenere aggiornati i libri sociali	
	di cui al precedente articolo 13 del presente statuto.	
	In accordo con il Presidente predispone la lettera di convoca-	
	zione assembleare e la corrispondenza con enti ed organismi	
	con i quali l'associazione è in rapporto.	
	Tesoriere	
	15) Il Tesoriere aggiorna la contabilità e cura la conserva-	
	zione della relativa documentazione, tiene i registri contabi-	
	li, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in con-	
	formità alle decisioni del Consiglio Direttivo.	
	Lo stesso ha il potere di firma, in maniera disgiunta con il	
	- 24 -	

	Presidente, sia nei conti postali che bancari per tutte le	
	operazioni che si rendono necessarie per il regolare funziona-	
	mento dell'associazione e per le operazioni di bonifici Ita-	
	lia/Estero già deliberati dal Consiglio Direttivo.	
	Scioglimento dell'associazione	
	16) L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento	
	dell'ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti	
	degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimen-	
	to l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le mo-	
	dalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devolu-	
	zione.	
	In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione,	
	dell'ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere	
	positivo del competente ufficio afferente al Registro unico	
	nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del	
	Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva di-	
	versa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del	
	terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di	
	ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad	
	inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo	
	le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005	
	n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamen-	
	te. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in	
	assenza o in difformità dal parere sono nulli.	
	- 25 -	

	Quale disposizione transitoria viene previsto che in caso di	
	delibera di scioglimento dell'associazione prima dell'entrata	
	in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il	
	patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative	
	di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'or-	
	ganismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.	
	23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta	
	dalla legge.	
	Altre norme di funzionamento	
	17) L'associazione, in caso di particolare necessità, e nei	
	limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 33 del Decreto	
	Legislativo 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o av-	
	valersi di prestazioni di lavoro autonomo. L'associazione può	
	avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi	
	alla legge.	
	18) L'Associazione potrà istituire su delibera del Consiglio	
	Direttivo, premi (anche in denaro) in favore di persone laiche	
	o religiose che si siano particolarmente distinte per il loro	
	impegno umanitario a favore dei popoli del terzo mondo. A tal	
	fine il Consiglio Direttivo, in sede di istituzione del pre-	
	mio, dovrà redigere un apposito regolamento che contenga, tra	
	le altre cose, la cadenza, i requisiti e le modalità per in-	
	dividuare i vincitori, le modalità di individuazione delle	
	candidature e tutto quant'altro previsto dalle normative ine-	
	renti la materia e quanto ritenuto utile e necessario.	
	- 26 -	

Norme di rinvio

19) Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto o nell'atto costitutivo, di cui lo statuto stesso e l'eventuale regolamento interno sono parte integrante e sostanziale, varranno le norme previste dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, nonché nel regime transitorio d 'istituzione del Registro Unico degli enti del Terzo Settore le norme in materia di Onlus con particolare riferimento al D.lgs 460/2017.

Norme transitorie

20) In considerazione dei termini imposti dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore- Decreto Legislativo 117/2017, le norme del presente statuto imposte dal citato Decreto Legislativo e attualmente incompatibili con la normativa in materia di Organizzazioni di Volontariato (legge 266/91) e in materia di Onlus (D.Lgs.460/1997) produrranno la loro efficacia a partire dalla data di operatività e di iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Perugia, via Canali, 29 dicembre 2023

Firmato:

CARLO CHISTOLINI

GIULIA PETTINACCI